

A cura di Ketti Fisichella

Congedo parentale Covid per genitori lavoratori dipendenti di aziende private

Le principali indicazioni

Categoria: **Previdenza e lavoro**
Sottocategoria: **Congedi**

In data 17 dicembre 2021, l'INPS, con circolare n. 189, ha fornito istruzioni amministrative sul "Congedo parentale SARS CoV-2" per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Di seguito si indicano le modalità operative.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Genitori lavoratori dipendenti del settore privato	3
Durata e indennizzo del congedo	4
Compatibilità del congedo in modalità giornaliera	5
Incompatibilità del congedo in modalità giornaliera	6
Codici d'esposizione UNIEMENS per i datori di lavoro del settore privato	7
Riferimenti normativi	8

Premessa

Con decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è stato previsto, a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo parentale, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa (Congedo parentale SARS CoV-2) che può essere fruito:

- ➔ dai genitori lavoratori dipendenti;
- ➔ dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- ➔ dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

Per i periodi di astensione fruiti sarà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione (o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente) e i periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.

Per quanto attiene la scadenza del 31 dicembre 2021 è però importante sottolineare che, con il decreto che proroga lo stato d'emergenza al 31 marzo 2022, varato nel Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021, è stato previsto un ampliamento del termine anche in esito alla fruizione di detti congedi e quindi anch'essi prorogati al 31 marzo 2022.



Successivamente L'INPS con Messaggio n. 74/2022 del 8 gennaio 2022, ha reso noto che fino alla data del **31 marzo 2022** (e non più sino al 31 dicembre 2021) è possibile fruire del "Congedo parentale SARS CoV-2" per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.



ATTENZIONE! - Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 ha previsto, per i **genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità**, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.



L'INPS precisa comunque che saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di "Congedo parentale SARS CoV-2" ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 146/2021.

In questo elaborato si tratterà del congedo fruibile dai lavoratori dipendenti del settore **privato**.



Per maggiori approfondimenti si rimanda al seguente link:
file:///C:/Users/cdlfi/Downloads/Circolare_numero_189_del_17-12-2021.pdf

Genitori lavoratori dipendenti del settore privato

La **Circolare INPS n. 189 del 17 dicembre 2021**, specifica che:

- a** il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS CoV-2, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuto, ovvero per il periodo di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio convivente **minore di anni 14**;
- b** il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età **non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992**, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i periodi di infezione da SARS CoV-2, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, per il periodo di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o per il periodo di chiusura del centro diurno assistenziale;
- c** il congedo può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria.

Affinché si possa beneficiare di detto congedo, è necessario il rispetto integrale dei sottoelencati requisiti:

- 1** il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate;
- 2** il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14, pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo in questione non potrà essere più fruito;
- 3** il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;
- 4** deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo: l'infezione da SARS CoV-2, deve risultare da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute; la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) deve essere disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente; la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza deve essere disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Analogamente, la **circolare INPS n. 189** dettaglia anche i requisiti necessari per la **fruizione del congedo per i figli con disabilità grave**.

Innanzitutto, in questi specifici casi, il requisito anagrafico dei 14 anni di età, decade, così come il requisito della convivenza con il genitore. Resta ferma invece la previsione del genitore possessore di un rapporto di lavoro dipendente, come sopra specificato, ed anche la necessità di sussistenza di idonea certificazione come indicato al precedente punto 4, con l'ulteriore introduzione della specifica per eventuale chiusura del centro assistenziale diurno, che deve essere disposta, con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

È inoltre necessario che:

il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

Durata e indennizzo del congedo

Il congedo parentale può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni come sopra rappresentate. In caso di certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, o anche non convivente (in caso di figlio con disabilità grave), il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti. Nella circolare INPS, si è anche inteso chiarire che:

a è riconosciuta una **indennità pari al 50% della retribuzione**, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2021, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Sono **indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto**;

b potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale **fruits dopo l'entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura** di domanda telematica del nuovo "Congedo parentale SARS CoV-2". In questi casi, il genitore lavoratore dipendente potrà presentare la nuova domanda di "Congedo parentale SARS CoV-2", per periodi pregressi in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, **senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento** della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale. Resta inteso che al fine della corretta corresponsione dell'indennità dello specifico congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell'indennità del congedo parentale pari al 30%, i lavoratori dovranno dare tempestiva comunicazione ai propri datori di lavoro.

Compatibilità del congedo in modalità giornaliera

Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il "Congedo parentale SARS CoV-2" e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

Malattia	In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.
Maternità / Paternità	In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore può fruire del "Congedo parentale SARS CoV-2" solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile invece fruire del "Congedo parentale SARS CoV-2" per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità
Ferie	La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore convivente con il minore.
Soggetti "fragili"	La fruizione del "Congedo parentale SARS CoV-2" da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa.
Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992	È possibile fruire del "Congedo parentale SARS CoV-2" nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo
Inabilità e pensione di invalidità	La fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all'altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
Genitore di altri figli avuti da altri soggetti	La fruizione del congedo di cui trattasi, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo da parte dell'altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del congedo di cui trattasi.
Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile	Il congedo in argomento può essere fruito anche da parte del lavoratore che sia in smart working, astenendosi, nei giorni di fruizione del congedo, dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile. Può essere altresì fruito anche se l'altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile.

Incompatibilità del congedo in modalità giornaliera

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il “Congedo parentale SARS CoV-2” e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

“Congedo parentale SARS CoV-2”	<p>non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, anche qualora si sia in presenza di più figli per cui sussistano le condizioni di accesso al congedo, salvo in caso di genitore di altri figli avuti da altri soggetti, come sopra rappresentato in tabella.</p> <p>La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte di due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.</p>
Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni	<p>Il congedo di cui trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo di cui al comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 e i 16 anni.</p> <p>La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte di due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.</p>
Congedo parentale	<p>Il “Congedo parentale SARS CoV-2” è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo in argomento è possibile fruire di giorni di congedo parentale.</p>
Riposi giornalieri della madre o del padre	<p>La fruizione del congedo in esame non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.</p>
Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa	<p>Non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.</p> <p>L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA) con sospensione dell’attività lavorativa, NASpl e DIS-COLL.</p>
Part-time e lavoro intermittente	<p>La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.</p>

Di seguito, si riportano ulteriori compatibilità e/o incompatibilità, del congedo, fruito in **modalità oraria**, dettagliate nella circolare INPS n. 189.

Il "Congedo parentale SARS CoV-2", fruito in modalità oraria è:

- *incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell'altro genitore convivente per lo stesso minore;*
- *è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell'altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;*
- *è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;*
- *è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall'altro genitore convivente con il minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;*
- *è compatibile, nella stessa giornata, con la fruizione da parte del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore, di integrazione salariale per riduzione dell'orario di lavoro, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;*
- *è compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.*

Codici d'esposizione UNIEMENS per i datori di lavoro del settore privato

Nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

"MZ5"	Congedo parentale SARS CoV-2 articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 – fruizione giornaliera;
"MZ6"	Congedo parentale SARS CoV-2 articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 - fruizione oraria.

Per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, vengono invece istituiti i seguenti codici Tipo Servizio da valorizzare nell'elemento V1 Causale 7 CMU 8 della ListaPosPA:

40	Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, per dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112;
41	Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, per dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 -Modalità di fruizione oraria.

I sopra riportati codici, peraltro, hanno corrispondenza univoca rispettivamente con quelli **Tipo Evento MZ5 e MZ6**, di cui al da indicare in Uniemens <PosContributiva>.

Riferimenti normativi

- [Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;](#)
- [circolare INPS n. 189 del 17/12/2021.](#)